



## CONSIGLIO EUROPEO DI TAMPERE 15 E 16 OTTOBRE 1999

### CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

- [INTRODUZIONE](#)
- [VERSO UN'UNIONE DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA: I CAPISALDI DI TAMPERE](#)
- [A. POLITICA COMUNE DELL'UE IN MATERIA DI ASILO E MIGRAZIONE](#)
- [B. UN AUTENTICO SPAZIO DI GIUSTIZIA EUROPEO](#)
- [C. LOTTA A LIVELLO DELL'UNIONE CONTRO LA CRIMINALITÀ](#)
- [D. AZIONE ESTERNA DI MAGGIORE INCISIVITÀ](#)
- [ALLEGATO: ORGANO PREPOSTO ALL'ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI](#)



#### INTRODUZIONE

Il 15 e 16 ottobre 1999, a Tampere, il Consiglio europeo ha tenuto una riunione straordinaria sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea. All'inizio dei lavori si è proceduto, con il Presidente del Parlamento europeo, sig.ra Nicole Fontaine, a uno scambio di opinioni sui principali temi di discussione.

Il Consiglio europeo è determinato a far sì che l'Unione diventi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia avvalendosi appieno delle possibilità offerte dal trattato di Amsterdam. Il Consiglio europeo intende trasmettere un forte messaggio politico per riaffermare l'importanza di questo obiettivo e ha convenuto una serie di priorità e orientamenti programmatici grazie ai quali il suddetto spazio si realizzerà rapidamente.

Il Consiglio europeo metterà questo obiettivo al primo posto dell'agenda politica e ve lo manterrà. Esaminerà puntualmente i progressi compiuti per attuare le misure necessarie e rispettare le scadenze fissate dal trattato di Amsterdam, dal piano d'azione di Vienna e dalle presenti conclusioni. La Commissione è invitata a presentare proposte per un appropriato quadro di controllo in tal senso. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di assicurare la trasparenza necessaria e di informare periodicamente il Parlamento europeo. Esso terrà un dibattito approfondito per valutare lo stato di avanzamento nella riunione del dicembre 2001.

In stretta relazione con lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio europeo ha approvato la composizione, il metodo di lavoro e le modalità pratiche (riportati in allegato) concernenti l'organo preposto all'elaborazione di un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso invita tutte le parti interessate ad adoperarsi affinché i lavori per la Carta possano iniziare rapidamente.

Il Consiglio europeo esprime la sua riconoscenza per il lavoro svolto dal Segretario Generale uscente del Consiglio, sig. Jürgen Trumpf, e in particolare per il suo contributo allo sviluppo dell'Unione a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

Poiché uno dei punti focali del lavoro dell'Unione negli anni a venire sarà il rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune, ivi compreso lo sviluppo di una politica europea di sicurezza e di difesa, il Consiglio europeo si attende dal nuovo Segretario Generale del Consiglio e Alto Rappresentante per la PESC, sig. Javier Solana, un contributo fondamentale a tale obiettivo. Il sig. Solana potrà contare sul pieno sostegno del Consiglio europeo nell'esercizio dei suoi poteri, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, del trattato, così da poter espletare pienamente i propri compiti. Tra le sue responsabilità vi sarà quella di cooperare con la Presidenza per assicurare che le deliberazioni e azioni in materia di politica estera e di sicurezza comune vengano condotte efficacemente al fine di favorire la continuità e la coerenza della politica in base agli interessi comuni dell'Unione.



## **VERSO UN'UNIONE DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA: I CAPISALDI DI TAMPERE**

1. Sin dall'inizio l'integrazione europea è stata saldamente basata su un comune impegno per la libertà ancorata ai diritti dell'uomo, alle istituzioni democratiche e allo stato di diritto. Questi valori comuni si sono rivelati necessari per garantire la pace e sviluppare la prosperità all'interno dell'Unione europea e saranno anche il fondamento per il suo allargamento.
2. L'Unione europea ha già posto in atto per i suoi cittadini i principali elementi di uno spazio comune di prosperità e pace: un mercato unico, un'unione economica e monetaria e la capacità di raccogliere le sfide politiche ed economiche mondiali. La sfida insita nel trattato di Amsterdam è ora quella di garantire che tale libertà, che comprende il diritto alla libera circolazione in tutta l'Unione, possa essere goduta in condizioni di sicurezza e di giustizia accessibili a tutti. Si tratta di un progetto che risponde alle preoccupazioni frequentemente espresse dai cittadini e che ha ripercussioni dirette sulla loro vita quotidiana.
3. Tale libertà non dovrebbe, tuttavia, essere considerata appannaggio esclusivo dei cittadini dell'Unione. La sua stessa esistenza serve da richiamo per molti altri che nel mondo non possono godere della libertà che i cittadini dell'Unione danno per scontata. Sarebbe contrario alle tradizioni europee negare tale libertà a coloro che sono stati legittimamente indotti dalle circostanze a cercare accesso nel nostro territorio. Ciò richiede a sua volta che l'Unione elabori politiche comuni in materia di asilo e immigrazione, considerando nel contempo l'esigenza di un controllo coerente alle frontiere esterne per arrestare l'immigrazione clandestina e combattere coloro che la organizzano commettendo i reati internazionali ad essa collegati. Queste politiche comuni devono basarsi su principi che siano chiari per i nostri cittadini e offrano allo stesso tempo garanzie per coloro che cercano protezione o accesso nell'Unione europea.
4. L'obiettivo è un'Unione europea aperta, sicura, pienamente impegnata a rispettare gli obblighi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e di altri importanti strumenti internazionali per i diritti dell'uomo, e capace di rispondere ai bisogni umanitari con la solidarietà. Deve altresì essere messo a punto un approccio comune per garantire l'integrazione nella nostra società dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione.
5. Per godere della libertà è necessario uno spazio autentico di giustizia, in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel loro. I criminali non devono poter sfruttare le differenze esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri. Le sentenze e le decisioni dovrebbero essere rispettate ed eseguite in tutta l'Unione, salvaguardando al tempo stesso la sicurezza giuridica di base per i cittadini in genere e per gli operatori economici. Gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dovranno diventare maggiormente compatibili e convergenti.
6. Le persone hanno il diritto di esigere che l'Unione affronti la minaccia alla loro libertà e ai loro diritti giuridici costituita dalle forme più gravi di criminalità. Per opporsi a queste minacce occorre uno sforzo comune per prevenire e combattere il crimine e la criminalità organizzata nell'intera Unione. Si impone una

mobilitazione congiunta di forze di polizia e strutture giudiziarie per garantire che i criminali non possano trovare nascondigli né occultare i proventi dei loro reati all'interno dell'Unione.

7. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe basarsi sui principi di trasparenza e controllo democratico. Occorre sviluppare un dialogo franco con la società civile sugli obiettivi e i fondamenti di questo spazio per accrescere l'accettazione e il sostegno dei cittadini. Al fine di preservare la fiducia nelle autorità, è necessario elaborare norme comuni sulla loro integrità.

8. Il Consiglio europeo ritiene essenziale che in questi settori l'Unione sviluppi anche una capacità di agire e di essere riconosciuta come partner di rilievo sulla scena internazionale. Ciò richiede una stretta cooperazione con i paesi partner e le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, l'OSCE, l'OCSE e le Nazioni Unite.

9. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, a promuovere l'attuazione piena e immediata del trattato di Amsterdam ispirandosi al piano d'azione di Vienna, agli orientamenti politici illustrati in appresso e agli obiettivi concreti approvati in questa riunione di Tampere.



## **A. POLITICA COMUNE DELL'UE IN MATERIA DI ASILO E MIGRAZIONE**

10. Gli aspetti separati, ma strettamente connessi, dell'asilo e della migrazione richiedono la definizione di una politica comune dell'UE che comprenda gli elementi seguenti.

### **I. Partenariato con i paesi d'origine**

11. L'Unione europea ha bisogno di un approccio generale al fenomeno della migrazione che abbracci le questioni connesse alla politica, ai diritti umani e allo sviluppo dei paesi e delle regioni di origine e transito. Ciò significa che occorre combattere la povertà, migliorare le condizioni di vita e le opportunità di lavoro, prevenire i conflitti e stabilizzare gli Stati democratici, garantendo il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle minoranze, delle donne e dei bambini. A tal fine, l'Unione e gli Stati membri sono invitati a contribuire, nelle rispettive sfere di competenza ai sensi dei trattati, a una maggiore coerenza delle politiche interne ed esterne dell'Unione stessa. Un altro elemento fondamentale per il successo di queste politiche sarà il partenariato con i paesi terzi interessati, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo comune.

12. In tale contesto il Consiglio europeo accoglie favorevolmente la relazione del Gruppo ad alto livello "Asilo e migrazione" istituito dal Consiglio e conviene il prosieguo del suo mandato e l'elaborazione di altri piani d'azione. Esso ritiene che i primi piani d'azione elaborati da questo Gruppo e approvati dal Consiglio costituiscono un utile contributo e invita il Consiglio e la Commissione a riferire in merito alla loro attuazione al Consiglio europeo del dicembre 2000.

### **II. Regime europeo comune in materia di asilo**

13. Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza che l'Unione e gli Stati membri riconoscono al rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo. Esso ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, basato sull'applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-refoulement.

14. A breve termine questo regime dovrebbe permettere di determinare con chiarezza e praticità lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo, prevedere norme comuni per una procedura di asilo equa ed efficace, condizioni comuni minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo e il ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato. Il regime dovrebbe essere altresì completato da misure che prevedano

forme complementari di protezione e offrano uno status adeguato alle persone che necessitano tale protezione. A tal fine si esorta il Consiglio ad adottare, in base a proposte della Commissione, le decisioni necessarie secondo il calendario stabilito nel trattato di Amsterdam e nel piano d'azione di Vienna. Il Consiglio europeo fa presente quanto sia importante la consultazione dell'UNHCR e di altre organizzazioni internazionali.

15. Nel lungo periodo, le norme comunitarie dovrebbero indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l'asilo, valido in tutta l'Unione. La Commissione è invitata a preparare entro un anno una comunicazione al riguardo.

16. Il Consiglio europeo esorta il Consiglio a intensificare gli sforzi per giungere ad un accordo sulla protezione temporanea degli sfollati, basato sulla solidarietà tra gli Stati membri. Il Consiglio europeo ritiene che occorra prendere in considerazione l'opportunità di mettere a disposizione qualche forma di riserva finanziaria per la protezione temporanea nelle situazioni di afflusso massiccio di rifugiati. La Commissione è invitata a studiare le possibilità al riguardo.

17. Il Consiglio europeo esorta il Consiglio a completare celermente i lavori inerenti al sistema per l'identificazione dei richiedenti asilo (Eurodac).

### **III. Equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi**

18. L'Unione europea deve garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri. Una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'UE. Essa dovrebbe inoltre rafforzare la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e prevedere l'elaborazione di misure contro il razzismo e la xenofobia.

19. Muovendo dalla comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione contro il razzismo, il Consiglio europeo chiede un'intensificazione della lotta contro il razzismo e la xenofobia. Gli Stati membri s'ispireranno alle migliori prassi e esperienze. Sarà ulteriormente potenziata la cooperazione con l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con il Consiglio d'Europa. La Commissione è inoltre invitata a presentare quanto prima proposte di applicazione dell'articolo 13 del trattato CE concernente la lotta al razzismo e alla xenofobia. Per combattere la discriminazione più in generale, si invitano gli Stati membri a elaborare programmi nazionali.

20. Il Consiglio europeo riconosce la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, in base a una valutazione comune sia degli sviluppi economici e demografici all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi di origine. A tal fine, esso chiede al Consiglio decisioni rapide, sulla base di proposte della Commissione. Tali decisioni dovrebbero tenere conto non solo della capacità di accoglienza dei singoli Stati membri ma anche dei loro legami storici e culturali con i paesi di origine.

21. Occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri. Alle persone che hanno soggiornato legalmente in uno Stato membro per un periodo di tempo da definire e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata dovrebbe essere garantita in tale Stato membro una serie di diritti uniformi il più possibile simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'UE, ad esempio il diritto a ottenere la residenza, ricevere un'istruzione, esercitare un'attività in qualità di lavoratore dipendente o autonomo; va inoltre riconosciuto il principio della non discriminazione rispetto ai cittadini dello Stato di soggiorno. Il Consiglio europeo approva l'obiettivo di offrire ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente in maniera prolungata l'opportunità di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono.

### **IV. Gestione dei flussi migratori**

22. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di una gestione più efficace dei flussi migratori in tutte le fasi. Esso chiede che siano sviluppate, in stretta cooperazione con i paesi di origine e transito, campagne di informazione sulle

effettive possibilità di immigrazione legale e che siano adottate misure per prevenire qualsiasi forma di tratta di esseri umani. Dovrebbe essere ulteriormente sviluppata un'attiva politica comune in materia di visti e documenti falsi, che preveda anche una più stretta cooperazione fra i consolati dell'UE nei paesi terzi e, se necessario, la creazione di servizi comuni dell'UE preposti al rilascio dei visti.

23. Il Consiglio europeo è determinato ad affrontare alla radice l'immigrazione illegale, soprattutto contrastando coloro che si dedicano alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento economico dei migranti. Esso chiede di adottare norme che prevedano sanzioni severe contro tale grave reato. Il Consiglio è invitato ad adottare entro la fine del 2000, sulla base di una proposta della Commissione, una normativa a tal fine. Gli Stati membri, congiuntamente all'Europol, dovrebbero adoperarsi ad individuare e smantellare le organizzazioni criminali coinvolte. I diritti delle vittime di tali attività devono essere garantiti, con particolare attenzione ai problemi delle donne e dei minori.

24. Il Consiglio europeo chiede una più stretta cooperazione e assistenza tecnica fra i servizi degli Stati membri preposti al controllo delle frontiere, per esempio mediante programmi di scambio e trasferimenti di tecnologia, in particolare alle frontiere marittime, e la rapida integrazione degli Stati candidati in tale cooperazione. In tale contesto il Consiglio esprime soddisfazione per il memorandum d'intesa tra l'Italia e la Grecia che prevede di rafforzare la cooperazione tra i due paesi nel Mare Adriatico e nello Ionio per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, al contrabbando e alla tratta di essere umani.

25. In seguito all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione, i paesi candidati devono accettare appieno il medesimo e le ulteriori misure fondate su di esso. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di controlli efficaci alle future frontiere esterne dell'Unione da parte di professionisti qualificati e specializzati.

26. Il Consiglio europeo chiede di sviluppare l'assistenza ai paesi di origine e transito, al fine di promuovere il rientro volontario e di aiutare le autorità di tali paesi a rafforzare la loro capacità di combattere efficacemente la tratta degli esseri umani e di adempiere i loro obblighi di riammissione nei confronti dell'Unione e degli Stati membri.

27. Il trattato di Amsterdam ha conferito alla Comunità competenze nel settore della riammissione. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a concludere accordi di riammissione o a includere clausole tipo in altri accordi fra la Comunità europea e i paesi terzi o gruppi di paesi pertinenti. Occorre altresì rivolgere l'attenzione a norme sulla riammissione interna.



## **B. UN AUTENTICO SPAZIO DI GIUSTIZIA EUROPEO**

28. In un autentico spazio di giustizia europeo l'incompatibilità o la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri non dovrebbero costituire per i singoli e le imprese un impedimento o un ostacolo all'esercizio dei loro diritti.

### **V. Migliore accesso alla giustizia in Europa**

29. Per agevolare l'accesso alla giustizia, il Consiglio europeo invita la Commissione, in cooperazione con altri organismi pertinenti, come il Consiglio d'Europa, a lanciare una campagna di informazione e a pubblicare adeguate "guide dell'utente" sulla cooperazione giudiziaria nell'Unione e sui sistemi giuridici degli Stati membri. Esso chiede inoltre che sia istituito un sistema di informazione di facile accesso, la cui manutenzione e il cui aggiornamento siano affidati a una rete di autorità nazionali competenti.

30. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a stabilire, sulla base di proposte della Commissione, norme minime che garantiscano un livello adeguato di assistenza giudiziaria nelle cause transnazionali in tutta l'Unione e specifiche norme procedurali comuni per semplificare e accelerare la composizione delle

controversie transnazionali di piccola entità in materia commerciale e riguardanti i consumatori, nonché le cause relative alle prestazioni alimentari, e in materia di crediti non contestati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre istituire procedure extragiudiziali alternative.

31. Dovrebbero essere definite norme minime comuni per i formulari o documenti multilingui da utilizzare nelle cause giudiziarie transnazionali nell'Unione. Tali documenti o formulari dovrebbero quindi essere accettati reciprocamente come documenti validi in tutti i procedimenti che si svolgono nell'Unione.

32. Tenendo presente la comunicazione della Commissione, dovrebbero essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali. Dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali che non governative, per l'assistenza alle vittime e la loro tutela.

## **VI. Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie**

33. Il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il Consiglio europeo approva pertanto il principio del reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie.

34. In materia civile, il Consiglio europeo chiede alla Commissione di presentare una proposta al fine di ridurre ulteriormente le procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni o sentenze nello Stato richiesto. Inizialmente, tali procedure intermedie dovrebbero essere abolite per i titoli relativi alle cause di modesta entità in materia commerciale o relative ai consumatori e per determinate sentenze nel settore delle controversie familiari (per esempio quelle relative alle prestazioni alimentari e ai diritti di visita). Dette decisioni sarebbero automaticamente riconosciute in tutta l'Unione senza che siano necessarie procedure intermedie o che sussistano motivi per rifiutarne l'esecuzione. A ciò potrebbe accompagnarsi la definizione di norme minime su taluni aspetti del diritto di procedura civile.

35. In materia penale, il Consiglio europeo invita gli Stati membri a ratificare rapidamente le convenzioni UE del 1995 e del 1996 sull'extradizione. Esso ritiene che la procedura formale di estradizione debba essere abolita tra gli Stati membri per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed essere sostituita dal semplice trasferimento di tali persone, in conformità dell'articolo 6 del TUE. Occorre inoltre prendere in considerazione procedure di estradizione accelerate, fatto salvo il principio di un equo processo. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte al riguardo alla luce della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

36. Il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe altresì applicarsi alle ordinanze preliminari, in particolare a quelle che permettono alle autorità competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili; le prove legalmente raccolte dalle autorità di uno Stato membro dovrebbero essere ammissibili dinanzi ai tribunali degli altri Stati membri, tenuto conto delle norme ivi applicabili.

37. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione ad adottare, entro il dicembre 2000, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento. Tale programma dovrebbe anche prevedere l'avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo e sugli aspetti del diritto procedurale per i quali sono reputate necessarie norme minime comuni per facilitare l'applicazione di detto principio, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali degli Stati membri.

## **VII. Maggiore convergenza nel settore del diritto civile**

38. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione procedurale nelle cause transnazionali, in particolare sugli elementi funzionali ad una cooperazione agevole e ad un migliore accesso alla legislazione, ad esempio misure preliminari, raccolta delle prove, ordini di pagamento e scadenze.

39. Per quanto concerne il diritto materiale, occorre procedere ad uno studio globale sulla necessità di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia civile per eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili. Il Consiglio dovrebbe riferire in merito entro il 2001.



## C. LOTTA A LIVELLO DELL'UNIONE CONTRO LA CRIMINALITÀ

40. Il Consiglio europeo è profondamente impegnato a rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e transnazionale. L'elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia presuppone un approccio efficace e globale nella lotta contro qualsiasi forma di criminalità. Si dovrebbe raggiungere l'obiettivo dell'elaborazione equilibrata di misure a livello di Unione contro la criminalità proteggendo nel contempo la libertà e i diritti giuridici delle persone e degli operatori economici.

### VIII. Prevenzione della criminalità a livello dell'Unione

41. Il Consiglio europeo chiede di integrare gli aspetti relativi alla prevenzione della criminalità nelle azioni contro quest'ultima e di sviluppare ulteriormente i programmi nazionali di prevenzione della criminalità. A livello di politica estera e interna dell'Unione si dovrebbero individuare ed elaborare priorità comuni nella prevenzione della criminalità delle quali tener conto nel predisporre la nuova normativa.

42. Occorre sviluppare lo scambio delle "migliori prassi", rafforzare la rete delle autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità e la cooperazione tra gli organismi nazionali impegnati in tale prevenzione, esaminando a tal fine la possibilità di un programma finanziato dalla Comunità. Le prime priorità per tale cooperazione potrebbero essere la criminalità giovanile e urbana e quella connessa alla droga.

### IX. Potenziamento della cooperazione contro la criminalità

43. Si dovrebbe trarre il massimo vantaggio dalla cooperazione tra le autorità degli Stati membri nell'ambito delle indagini sulla criminalità transnazionale svolte in qualsiasi Stato membro. Il Consiglio europeo chiede di istituire senza indugio le squadre investigative comuni previste nel trattato, inizialmente per combattere il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il terrorismo. Le norme da definire a tale riguardo dovrebbero consentire ai rappresentanti dell'Europol di partecipare, se opportuno, a tali squadre con funzioni di supporto.

44. Il Consiglio europeo chiede l'istituzione di una Task Force operativa europea dei capi della polizia, incaricata di scambiare, in cooperazione con l'Europol, esperienze, migliori prassi e informazioni sulle tendenze attuali della criminalità transnazionale e di contribuire alla predisposizione di azioni operative.

45. L'Europol ha un ruolo fondamentale di sostegno per quanto riguarda la prevenzione della criminalità, l'analisi e le indagini a livello dell'Unione. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di fornire all'Europol il sostegno e le risorse necessarie. Nel prossimo futuro il suo ruolo dovrebbe essere rafforzato, conferendogli la facoltà di ottenere dati operativi dagli Stati membri e autorizzandolo a chiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare indagini o di istituire squadre investigative comuni per alcuni settori della criminalità, rispettando nel contempo i sistemi di controllo giudiziario degli Stati membri.

46. Per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata il Consiglio europeo ha convenuto di istituire un'unità (EUROJUST) composta di

pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza, distaccati da ogni Stato membro in conformità del proprio sistema giuridico. L'EUROJUST dovrebbe avere il compito di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale, di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, in particolare sulla base dell'analisi dell'Europol, e di cooperare strettamente con la rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di semplificare l'esecuzione delle rogatorie. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di adottare lo strumento giuridico necessario entro la fine del 2001.

47. Dovrebbe essere istituita un'accademia europea di polizia per la formazione degli alti funzionari incaricati dell'applicazione della legge. Essa dovrebbe essere avviata come una rete degli istituti di formazione nazionali esistenti ed essere aperta anche alle autorità dei paesi candidati.

48. Fatti salvi i settori più ampi previsti nel trattato di Amsterdam e nel piano di azione di Vienna, il Consiglio europeo ritiene che, per quanto riguarda le legislazioni penali nazionali, gli sforzi intesi a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi in primo luogo su un numero limitato di settori di particolare importanza, come la criminalità finanziaria (riciclaggio di denaro, corruzione, falsificazione dell'euro), il traffico di droga, la tratta di esseri umani e in particolare lo sfruttamento delle donne, lo sfruttamento sessuale dei minori, la criminalità ad alta tecnologia e la criminalità ambientale.

49. La criminalità economica grave presenta sempre più spesso aspetti relativi a imposte e dazi. Il Consiglio europeo invita pertanto gli Stati membri a fornire piena assistenza giudiziaria nelle indagini e nei procedimenti riguardanti la criminalità economica grave.

50. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di affrontare il problema della droga in modo globale. Esso invita il Consiglio ad adottare la strategia europea contro la droga per il periodo 2000-2004 prima della riunione del Consiglio europeo di Helsinki.

#### **X. Azione specifica antiriciclaggio**

51. Il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata. Esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti. Il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato.

52. Si esortano gli Stati membri a dare piena attuazione, anche in tutte le loro dipendenze, alle disposizioni della direttiva antiriciclaggio, alla convenzione di Strasburgo del 1990 e alle raccomandazioni della Task Force "Azione finanziaria".

53. Il Consiglio europeo esorta il Consiglio e il Parlamento europeo a adottare al più presto il progetto di direttiva antiriciclaggio riveduta, che la Commissione ha recentemente proposto.

54. Occorre, tenendo nella debita considerazione la protezione dei dati, migliorare la trasparenza delle transazioni finanziarie e degli assetti societari e accelerare lo scambio di informazioni fra le unità di informazione finanziaria (FIU) esistenti relativamente alle operazioni sospette. Indipendentemente dalle disposizioni sulla segretezza applicabili alle attività bancarie o ad altre attività commerciali, le autorità giudiziarie e le FIU devono avere il diritto, fatto salvo il controllo giudiziario, di ricevere informazioni, qualora tali informazioni siano necessarie per indagini sul riciclaggio dei capitali. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad adottare le disposizioni necessarie a tal fine.

55. Il Consiglio europeo chiede un ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad es., in materia di rintracciamento, sequestro e confisca dei capitali). La sfera delle attività criminose che si configurano come reati presupposto del riciclaggio dovrebbe essere il più possibile uniforme e sufficientemente vasta in tutti gli Stati membri.

56. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a estendere la competenza dell'Europol al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati



derivano.

57. Dovrebbero essere definite regole uniformi per impedire che società o altre persone giuridiche registrate fuori dalla giurisdizione dell'Unione vengano usate per occultare e riciclare i proventi di attività criminose. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero concludere intese con i centri offshore dei paesi terzi per assicurare una cooperazione efficiente e trasparente nel campo dell'assistenza giudiziaria, seguendo le raccomandazioni formulate in materia dalla Task force "Azione finanziaria".

58. Si invita la Commissione a illustrare in un rapporto le disposizioni delle normative nazionali nel settore bancario, finanziario e societario che ostacolano la cooperazione internazionale. Il Consiglio è a sua volta invitato a trarre le necessarie conclusioni da tale rapporto.



## D. AZIONE ESTERNA DI MAGGIORE INCISIVITÀ

59. Il Consiglio europeo sottolinea che tutte le competenze e gli strumenti di cui l'Unione dispone, in particolare nel campo delle relazioni esterne, devono essere sfruttati in maniera integrata e coerente per istituire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le tematiche della giustizia e degli affari interni devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche e attività dell'Unione.

60. Si devono sfruttare appieno le nuove possibilità che il trattato di Amsterdam offre per l'azione esterna e in particolare le strategie comuni, gli accordi comunitari e gli accordi basati sull'articolo 38 del TUE.

61. Andrebbero chiaramente definite le priorità, gli obiettivi e gli interventi politici dell'azione esterna dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni. In tempo utile per il Consiglio europeo del giugno 2000, il Consiglio dovrebbe formulare, in stretta cooperazione con la Commissione, raccomandazioni specifiche sugli obiettivi e interventi politici dell'azione esterna dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni, affrontandovi anche aspetti inerenti alla struttura operativa.

62. Il Consiglio europeo esprime il suo sostegno alla cooperazione regionale contro la criminalità organizzata, che coinvolge gli Stati membri e i paesi terzi limitrofi dell'Unione. In questo contesto, esso prende atto con soddisfazione dei risultati concreti e pratici ottenuti dai paesi della regione del Mar Baltico. Il Consiglio europeo annette particolare importanza alla cooperazione regionale e allo sviluppo nella regione balcanica. L'Unione europea apprezza e intende partecipare alla Conferenza europea sul tema dello sviluppo e della sicurezza nell'area adriatico-ionica che sarà organizzata dal governo italiano, in Italia, nella prima metà del 2000. Questa iniziativa costituirà un valido apporto nell'ambito del patto di stabilità per l'Europa Sudorientale.



## ALLEGATO

### COMPOSIZIONE, METODO DI LAVORO E MODALITÀ PRATICHE CONCERNENTI L'ORGANO PREPOSTO ALL'ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI, QUALE STABILITA NELLE CONCLUSIONI DI COLONIA

#### A. COMPOSIZIONE DELL'ORGANO

- **Membri**
  - **Capi di Stato o di Governo degli Stati membri**  
Quindici rappresentanti dei Capi di Stato o di Governo degli Stati membri.
  - **Commissione**  
Un rappresentante del Presidente della Commissione europea.

- **Parlamento europeo**  
Sedici membri del Parlamento europeo designati da quest'ultimo.
- **Parlamenti nazionali**  
Trenta membri dei Parlamenti nazionali (due per ogni Parlamento nazionale) designati dai Parlamenti nazionali stessi.  
I membri possono farsi rappresentare da sostituti qualora non siano in grado di presenziare a riunioni dell'organo.
- **Incarico del Presidente e del Vicepresidente dell'organo**  
Il Presidente dell'organo è eletto dall'organo stesso. Un membro del Parlamento europeo, un membro di un Parlamento nazionale e il rappresentante del Presidente del Consiglio europeo, qualora non eletto alla Presidenza, svolgono l'incarico di Vicepresidenti.  
Il membro del Parlamento europeo che svolge l'incarico di Vicepresidente è eletto dai membri del Parlamento europeo che fanno parte dell'organo. Il membro di un Parlamento nazionale che svolge l'incarico di Vicepresidente è eletto da membri dei Parlamenti nazionali che fanno parte dell'organo.
- **Osservatori**  
Due rappresentanti della Corte di giustizia delle Comunità europee designati dalla Corte.  
Due rappresentanti del Consiglio d'Europa, tra cui uno della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- **Organi dell'Unione europea da invitare a esprimere il loro parere**  
Comitato economico e sociale  
Comitato delle regioni  
Mediatore
- **Scambio di opinioni con gli Stati candidati**  
L'organo o il Presidente e gli Stati candidati procederanno a un appropriato scambio di opinioni.
- **Altri organismi, gruppi sociali o esperti da invitare a esprimere il loro parere**  
Altri organismi, gruppi sociali ed esperti possono essere invitati dall'organo ad esprimere i loro pareri.
- **Segretariato**  
Il Segretariato generale del Consiglio provvederà ai servizi di segretariato dell'organo. Per assicurare un adeguato coordinamento, saranno stabiliti stretti contatti con il Segretariato generale del Parlamento europeo, con la Commissione e, nella misura necessaria, con i segretariati dei Parlamenti nazionali.

## **B. METODI DI LAVORO DELL'ORGANO**

- **Preparazione**  
Il Presidente dell'organo, in stretta concertazione con il Vicepresidente, propone un piano di lavoro per l'organo e svolge gli altri lavori preparatori necessari.
- **Trasparenza dei lavori**  
In linea di massima, le riunioni dell'organo e i documenti ivi presentati dovrebbero essere pubblici.
- **Gruppi di lavoro**  
L'organo può istituire gruppi di lavoro ad hoc che saranno accessibili a tutti i membri dell'organo.
- **Redazione della Carta**  
In base al piano di lavoro convenuto dell'organo, un comitato di redazione costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dal rappresentante della Commissione, assistito dal Segretariato generale, elabora un progetto preliminare di Carta, tenendo conto delle proposte di redazione presentate dai membri dell'organo.  
Ciascuno dei tre Vicepresidenti consulta regolarmente la rispettiva componente dell'organo da cui proviene.

- **Elaborazione del progetto di Carta da parte dell'organo**  
Quando il Presidente dell'organo, in stretta concertazione con il Vicepresidente, ritiene che il testo del progetto di Carta elaborato dall'organo possa infine essere sottoscritto da tutte le Parti, lo trasmette al Consiglio europeo seguendo la consueta procedura preparatoria.

### **C. MODALITÀ PRATICHE**

L'organo terrà le sue riunioni a Bruxelles, alternativamente negli edifici del Consiglio e del Parlamento europeo.

Per le riunioni dell'organo si applicherà il regime linguistico integrale.

---

[© Parlamento europeo: 1999](#)

---

 [Versione solo testo](#)

